



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

Palermo 20/09/2023
Prot. n.19137

Relazione illustrativa
all'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto
triennio 2023/2025

Il 14 luglio 2023, è stata sottoscritta all'Aran l'**Ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell'istruzione e della ricerca**, relativo al periodo 2019-2021, un accordo che riguarda complessivamente 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e Afam. Il contratto completa la sequenza contrattuale per i settori Istruzione e ricerca avviata con l'accordo economico sottoscritto nel dicembre 2022.

Una novità di rilievo, estesa a tutti i settori, l'introduzione e la regolamentazione del lavoro agile anche per questo comparto e sono state riviste le disposizioni relative al personale scolastico, al personale amministrativo delle università e delle accademie e conservatori. L'accordo, rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'istruzione e della ricerca, assicurando un riconoscimento adeguato ai dipendenti che operano in queste aree fondamentali per la crescita del Paese. Nelle more della registrazione dell'accordo e della sua prossima vigenza, il comparto rimane disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Scuole, Enti di ricerca, Università e Afam del 19 aprile 2018. Come ormai noto, l'accordo si compone di una parte comune, che contiene le disposizioni da applicare al personale di tutti i precedenti comparti e da specifiche sezioni, riferite ai singoli settori.

Si evidenzia come il testo pur rinnovando i vecchi istituti contrattuali prima vigenti, faccia comunque espressamente richiamo alle loro disposizioni, se e qualora applicabili. L'art. 1 comma 10 prevede infatti che, *per quanto non espressamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n.165/2001.*

In applicazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in attuazione della delega per la riforma del lavoro pubblico, approvata con Legge 04/03/2009 n.15 e dalla Circolare del 13 maggio 2010 n.7 del D.F.P. *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del D. Lgs. 27/10/2009, n.150*, nonché alle lettere circolari n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011, si espone quanto segue:



Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
 CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
 "Alessandro Scarlatti" – Palermo

Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione		25/07/2023
Periodo temporale di vigenza		Effetti giuridici: anni accademici 2023/2025. Effetti economici: A.A. 2022/2023
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte pubblica: Ai sensi del comma 4, art.7 del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, la delegazione datoriale risulta costituita con delibera del C.d.A. n. 35 del 04 ottobre 2022 e così costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente delegato della delegazione trattante: Dr. Giovanni Angileri (Presidente) - Componenti: prof. Daniele Ficola (Direttore) Prof. Giuseppe La Rosa (componente del C.d.A.) <p>R.S.U: Carmelo Chiavetta, M° Nicola Genualdi, M° Luigi Sollima. Rappresentanti OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FLC CGIL: Daniela Vancheri (Segretario). - UIL RUA M° Paolo Morana. - UNAMS: Dr. Dario Mirabella. - CONFSAL SNALS: M° Giovanni Battista Vaglica
Soggetti destinatari		Personale docente e tecnico amministrativo
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Disposizioni generali. Relazioni sindacali. Organizzazione del lavoro del personale ¹ . Disciplina dei servizi minimi in caso di sciopero. Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Attività conto terzi. Criteri di impiego delle risorse del fondo d'istituto. Diritto alla disconnessione. Flessibilità oraria. Norme finali.
Rispetto dell' iter Adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo.	Acquisizione della certificazione dell'Organo interno di controllo: Verbale dei Revisori dei conti n.7 del 03/10/2023
	Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Rilevi dell'Organo di controllo: NESSUNO
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano il divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Adozione del Piano della performance previsto dall'art.10 del d. lgs. 150/2009: Amministrazione attualmente non obbligata ² (vedi Osservazioni).
		Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11, comma 2 del d. lgs.150/2009: Amministrazione attualmente non obbligata ²⁻³ (vedi Osservazioni).
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art.11 del d. lgs. 150/2009: Obbligo assolto a seguito della certificazione dell'Organo di controllo (Revisori dei conti). La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art.14, comma 6 del d. lgs. 150/2009. Amministrazione attualmente non obbligata ² (vedi Osservazioni).		
Osservazioni		<p>¹A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art.5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni del CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro e alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione.</p> <p>² Si rinvia a quanto disposto dal Titolo III (art.10 e ss.) del D.P.C.M. 26/01/2011, in base al quale per le finalità relative alla valutazione della performance dei docenti degli Enti del Comparto AFAM, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle istituzioni AFAM. Tale individuazione non risulta ad oggi effettuata.</p> <p>Il Decreto legislativo recante Modifiche al D. Lgs. 27/10/2009 n.150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r) della l.7 agosto 2015 n.124 apporta modifiche ai Titoli II e III del cd. Decreto Brunetta in materia di misurazione e valutazione della performance nelle P.A. Il provvedimento non prevede ulteriori atti attuativi successivi se non la generale attività di indirizzo – attraverso l'adozione di linee guida – da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Si precisa che l'art.10, rubricato Modifiche all'art.13 del D. Lgs. n.150 del 2009, ha introdotto il nuovo comma 12 che ha disposto che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sia svolto dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della</p>

Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

Ricerca (ANVUR); tra le disposizioni non modificate, l'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del Decreto n. 150/2009 al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. È rimasta esclusa la costituzione degli OIV nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. In particolare, la disposizione prevede che i principi generali del decreto legislativo n. 150/2009 si applichino a Scuola e AFAM salvaguardandone le specificità e pertanto con gli opportuni adattamenti.

Già la stessa relazione ANVUR sul Piano della performance 2012/2014 chiarisce che - stante le particolari caratteristiche del settore AFAM - l'Agenzia ha avviato una fase istruttoria, intendendo sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di definizione per le Università.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato in data 16 giugno 2017 le nuove Linee guida per il Piano della performance dei Ministeri per fornire alle amministrazioni indicazioni utili alla sua predisposizione già a cominciare dal ciclo 2018-2020.

(funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2017/pubblicate-linee-guida-sul-piano-della-performance).

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stato presentato con nota prot. n.6642 del 18/04/2018.

³ Occorre ad oggi attendere l'emanazione degli atti applicativi previsti dall'art.74, comma 4 del D. Lgs. n.150 del 2009.

Il Piano della Performance ANVUR 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 37 del 15 febbraio 2021, alla luce delle diverse disposizioni normative in tema di performance, trasparenza e corruzione, ha confermato proprie linee strategiche la Valutazione dell'Università, della Ricerca e i Servizi generali prevedendo infatti che «*soggetti interessati dall'attività di valutazione dell'Agenzia sono il sistema universitario nella sua interezza, le istituzioni AFAM non statali e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero*».

Da ultimo, con D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in Legge, sono state introdotte disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al Ministero dell'Università e della ricerca sono assegnate le competenze sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 508, quelle relative all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Obiettivo dell'Agenzia è lo sviluppo e il consolidamento delle attività relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – Modalità di utilizzo delle risorse – Risultati attestati – Altre informazioni utili).

A) Illustrazione dell'articolato

Il Contratto collettivo integrativo del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo, sottoscritto in data 25/07/2023 si compone di 45 articoli, suddivisi in TITOLI (da I a IV), CAPI (da I a VII) e da n.3 Allegati.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo in quanto amministrazione richiamata dall'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei nuovi comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018 relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con tali disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni legislative e contrattuali.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. In considerazione delle previsioni di cui al comma 3, art.7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2018, il contratto ha durata triennale relativamente agli effetti giuridici che decorrono dall'anno accademico 2022/2023 salvo quanto previsto al successivo art.40; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo sono stati negoziati con cadenza annuale.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In tal caso le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto d'Istituto.
3. Il tavolo negoziale sarà convocato con i tempi di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018.
4. Il contratto verrà successivamente pubblicato all'albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale secondo le vigenti disposizioni normative.



Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
 - b) contrattazione integrativa, secondo le discipline della sezione AFAM, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7 del CCNL del 19 aprile 2018.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi e si articola in Informazione e Confronto.
5. Le clausole del CCNL del 19 aprile 2018 sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

Art. 4

Informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL del 19 aprile 2018, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione integrativa previste agli artt. 6 e 7 del CCNL del 19 aprile 2018.
2. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nella specifica sezione AFAM del CCNL del 19 aprile 2018, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
3. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
4. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art.5, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018, i dati relativi alla distribuzione degli organici e lo stato attuale di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.



Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

Art. 5
Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Art. 6
Contrattazione collettiva integrativa

1. Le clausole del contratto sottoscritto può essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti.
2. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nella specifica sezione AFAM. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo saranno negoziati con cadenza annuale.
3. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nella specifica sezione AFAM ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8 del CCNL del 19 aprile 2018, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
4. A tal fine, l'**Ipotesi di contratto collettivo integrativo**, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, art.7 del CCNL del 19 aprile 2018, trasmettono entro dieci giorni l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai Revisori dei Conti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

Art. 7
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, a livello di Istituzione, si svolge tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 35 del 04/10/2022 e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 19 aprile 2018 e dalla RSU che costituiscono la parte sindacale.
2. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1 del CCNL del 19 aprile 2018.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

3. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a livello nazionale:

- a1) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- a2) i criteri generali di ripartizione del Fondo di cui all'art. 72 del CCNL del 16/2/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista;
- a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno;
- a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione;
- a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

a livello di Istituzione:

- b1) i criteri generali per l'utilizzazione del Fondo d'Istituto;
- b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi);
- b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.4 del CCNQ 4/12/2017 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;
- b5) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 (Contrattazione integrativa) del CCNL del 19 aprile 2018 sono quelle di cui ai punti a1, b4, b5.

5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 (Contrattazione integrativa) del CCNL del 19 aprile 2018 sono quelle di cui ai punti b1, b2, b3.

6. Sono oggetto di confronto:

a livello nazionale:

- l'integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi:
 - salvaguardia del piano assunzionale;
 - indisponibilità per la mobilità di posti per i quali sia prevista l'immissione in ruolo mediante scorrimento di graduatorie;
 - adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale;
 - valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento.

a livello di Istituzione:

- i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura.

7. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018, a livello di Istituzione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici e lo stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni.



Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

TITOLO III
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CAPO I

(b1) Criteri generali per l'utilizzazione del Fondo d'Istituto

Art.8

Utilizzo delle risorse

1. Il fondo d'Istituto è costituito dai fondi di natura contrattuale secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 29 luglio 2022.
2. Le risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto e non specificamente finalizzate sono utilizzate come segue:
 - a) attività di produzione artistica e di ricerca e connesse attività aggiuntive sia per il personale docente che per il personale amministrativo e tecnico;
 - b) funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica del personale docente e tecnico amministrativo;
 - c) progetti didattici per attività di rilevanza esterna comunque connesse al funzionamento dell'Istituto;
2. Le attività aggiuntive di insegnamento ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.I. del 29 luglio 2022 saranno a carico del bilancio dell'Istituto.

Art.9

Suddivisione del Fondo

1. Il Fondo d'Istituto previsto per l'anno 2023, calcolato sulla base di quanto assegnato dal M.U.R. giusto Decreto Dirigenziale n. 9978 del 03/08/2022, è pari ad € 254.777,00, ed è così ripartito:
 - al personale docente il 70%: € 178.343,90
 - al personale tecnico e amministrativo il 30%: € 76.433,10.Le economie relative all'anno 2022 sono così individuate:
 - Personale docente: € 51.101,13
 - Personale T.A.: € 9.611,10
2. La quota del fondo relativa al personale T.A. è ripartita fra le Aree Prima, Seconda e Terza in base alla seguente consistenza numerica:
 - n. 7 Collaboratori – di cui n. 4 in fase di reclutamento
 - n.17 Assistenti – di cui n. 2 in fase di reclutamento
 - n. 26 Coadiutori, di cui 19 dipendenti in turnazione settimanale.
3. Ulteriori risorse, tra le quali quelle eventuali di cui all'art. 4 c. 3 del C.C.N.I., saranno comunicate alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.

Art.10

Aree di distribuzione delle risorse

Con Regolamento per l'attribuzione di incarichi ai docenti secondo l'art. 5 del C.C.N.I. del 29/07/2022) il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, ha disciplinato le modalità e le procedure per l'attribuzione di eventuali incarichi di coordinamento ai docenti.

Per le attività e le funzioni che richiedono un coordinamento annuale da parte di uno o più docenti, o per incarichi per progetti didattici, artistici o di ricerca relativi ad attività singole e che non richiedano un coordinamento annuale, si prevede un compenso annuo pro-capite non superiore ad € 9.775,00 lorde (€ 8.500,00, oltre incremento in misura massima del 15%). Il predetto limite si applica anche nel caso di

Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

svolgimento di più incarichi con esclusione degli incarichi relativi alla didattica aggiuntiva e alle attività in conto terzi. Per ragioni di omogeneizzazione e razionalizzazione della distribuzione delle risorse disponibili al maggior numero di docenti si prevede un piano di attribuzione dei compensi accessori secondo le seguenti aree di azione (per quanto riguarda gli importi, si rimanda alla Tabella 1 di cui all'accordo sottoscritto).

2. La liquidazione dei compensi spettanti al personale docente per prestazioni aggiuntive di produzione avverrà secondo le procedure della piattaforma MEF NOIPA. Il compenso per le attività svolte è attribuito nella misura prevista, in base a libri firma o fogli autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000. A consuntivo di qualsiasi attività artistica, di ricerca e di qualsiasi altra attività svolta dal personale docente e tecnico amministrativo, l'Amministrazione fornirà via e-mail contestualmente al pagamento, il prospetto analitico (tipo attività, numero di ore svolte, compenso lordo, percentuale della ritenuta fiscale) dei compensi percepiti.

3. Tutti i compensi previsti sono da ritenere al lordo delle ritenute e degli oneri previsti per legge.

Art.11

Modalità di assegnazione

1. Gli incarichi di didattica diversi dalla propria titolarità, da svolgersi all'interno del monte orario, sono conferiti prioritariamente ai docenti interni titolari del settore e/o campo disciplinare interessato; qualora non vi sia disponibilità da parte degli stessi (comunicata per iscritto), gli incarichi potranno essere conferiti a docenti interni di settori disciplinari affini. Priorità va riconosciuta ai docenti - qualora ve ne fossero in posizione di sovrannumero - seguendo l'affinità maggiore e dando precedenza ai docenti in possesso di titolo di studio relativo all'insegnamento.

2. Le designazioni, individuazioni e/o qualsivoglia altra forma di incarico per qualsiasi Organo, anche esterno, deve essere assegnato prioritariamente a docenti interni in organico d'Istituto con contratto di durata compatibile con l'incarico da assegnare. Qualora non vi sia disponibilità da parte del personale interno (comunicato per iscritto) gli incarichi potranno essere conferiti all'esterno ad esperti di comprovata competenza specifica.

3. L'assegnazione di incarichi al personale docente per attività aggiuntive o incarichi specifici di cui al presente contratto integrativo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta nominativa che riporti le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante al dipendente, con la clausola «fatte salve le disponibilità finanziarie dell'E.F.».

Art.12

Didattica aggiuntiva

1. Le ore di didattica aggiuntiva svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione. Il compenso orario è pari a € 50,00 lorde.

2. Ciascun docente può effettuare non più di 150 ore annue di didattica aggiuntiva. Tale limite può essere superato solo in via straordinaria e per un periodo limitato, per far fronte ad eventuali esigenze didattiche dovute alla temporanea mancata copertura di una cattedra.

3. Qualora le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti, il Consiglio di Amministrazione – su proposta del Direttore - provvede ad attribuire le ore di didattica aggiuntiva in proporzione al monte orario totale eccedente sviluppato dai docenti, dando priorità agli incarichi relativi alla attivazione di discipline a lezione collettiva. Nessun compenso potrà essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo da parte del docente incaricato.

4. Il Direttore affida le ore di didattica aggiuntiva con apposita lettera di incarico motivata, previa verifica della copertura finanziaria e solo a condizione che non vi siano nella pianta organica dell'Istituto docenti in possesso di analoghe competenze a quelle oggetto dell'incarico, che non completano il monte orario.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

Art.13

Suddivisione del fondo per il personale tecnico-amministrativo

1. I criteri di suddivisione delle risorse al personale tecnico e amministrativo tengono conto del numero di unità in servizio (26 coadiutori + 17 assistenti + 7 collaboratori); il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) oltreché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al fondo d'Istituto.
2. Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile dar luogo al pagamento delle attività aggiuntive prestate oltre l'orario di servizio, con il consenso dei lavoratori interessati le ore quantificate potranno essere cumulate e fruite come periodi o giornate di riposo da godersi, di norma in periodi di sospensione dell'attività didattica.
3. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico ed amministrativo sono retribuite ai sensi del comma 4, art. 7 del vigente CCNI del 29 Luglio 2022, secondo gli importi appresso indicati, al lordo delle ritenute e degli oneri dovuti per legge:

Area C (Terza)

Diurne	Notturne o festive	Notturne e festive
€ 19,00	€ 22,00	€ 24,00

Area B (Seconda)

Diurne	Notturne o festive	Notturne e festive
€ 18,00	€ 20,00	€ 22,00

Area A (Prima)

Diurne	Notturne o festive	Notturne e festive
€ 16,00	€ 18,00	€ 20,00

4. Le risorse destinate al personale tecnico e amministrativo sono ripartite in misura perequata tra le aree professionali coinvolte A, B e C con possibile compensazione fra le Aree.
5. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi per il personale tecnico amministrativo possono essere previsti specifici compensi connessi ad attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree A, B o C per importi non superiori a € 4.600,00 pro-capite (€ 4.000,00 incrementato del 15%). Il limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi con esclusione degli incarichi relativi alle attività in conto terzi. Il compenso per gli incarichi aggiuntivi e la liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo delle attività prestate, verificati gli obiettivi raggiunti.
6. Al personale di area II e III che partecipa ai lavori di commissione di gara si attribuisce l'importo di € 250,00 ad incarico pro-capite, su individuazione del Direttore Amministrativo.
7. Per il personale chiamato a svolgere attività lavorativa in giornata festiva o in orario notturno compete il riposo compensativo da fruire, a domanda, entro i successivi 15 giorni,
8. Per le attività non quantificabili ex C.C.N.I. del 29.07.2022 art. 7 c. 1 il compenso è forfettario.

Art.14

Attività aggiuntive di Area Terza

1. Gli incarichi specifici, comportanti ulteriori responsabilità o lo svolgimento di compiti di particolari responsabilità, rischio o disagio sono attribuiti dal Direttore Amministrativo al personale mediante atto formale, tenendo conto del principio di rotazione, nonché:
 - A. della preparazione professionale
 - B. delle capacità e competenze mostrate
 - C. dell'esperienza maturata nello specifico ambito
 - D. della particolare responsabilità derivante dall'incarico
 - E. della disponibilità.
2. Sono assegnati i seguenti incarichi al personale di Area terza:

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

- Coordinamento di tutte le attività proprie dell'Ufficio Studenti e affiancamento del personale di Area II assegnato all'Ufficio al fine di assicurarne la formazione e il rispetto delle procedure e dei tempi di erogazione dei servizi (1 unità);
 - Coordinamento di tutte le attività proprie dell'Ufficio III e affiancamento del personale di Area II assegnato all'Ufficio al fine di assicurarne la formazione e il rispetto delle procedure e dei tempi di erogazione dei servizi (1 unità);
 - Coordinamento delle attività proprie dell'Ufficio di Ragioneria e affiancamento del personale di Area II assegnato all'Ufficio al fine di assicurarne la formazione e il rispetto delle procedure e dei tempi di erogazione dei servizi (1 unità);
 - Gestione piattaforma Microsoft per attivazione nuove mail istituzionali a docenti e studenti (1 unità).
- Nel caso di svolgimento di più incarichi è da intendersi il limite massimo di cui all'art. 7 del C.C.N.I. del 29/07/2022.

Art.15

Attività aggiuntive di Area Seconda

1. Gli incarichi specifici, comportanti ulteriori responsabilità o lo svolgimento di compiti di particolari responsabilità, rischio o disagio sono attribuiti dal Direttore Amministrativo con atto formale, tenuto conto del principio di pari opportunità nonché:
 - A. della preparazione professionale
 - B. delle capacità e competenze mostrate
 - C. dell'esperienza maturata nello specifico ambito
 - D. della particolare responsabilità derivante dall'incarico
 - E. della disponibilità.
2. Per le attività intensive, in considerazione della carenza di personale e/o della complessità dell'attività svolta negli uffici, si prevede la possibile integrazione del fondo con risorse di bilancio.

Art.16

Attività aggiuntive di Area Prima

1. Si prevede la possibile assegnazione delle seguenti attività aggiuntive al personale di Area Prima:
 - A. servizi esterni: fino a n. 3 unità
 - B. piccola manutenzione: fino a n. 2 unità.
 - C. Supporto operativo alle attività amministrative (fino a 6 unità);
 - D. supporto operativo per le attività di produzione artistica (fino a 4 unità);
 - E. supporto operativo alle attività di magazzino e inventario (1 unità);
 - F. riordino degli archivi (fino a 2 unità);
 - G. altre attività non classificabili nelle voci precedenti.
2. Il compenso per le attività svolte è attribuito entro il limite massimo previsto. La liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo delle attività prestate e verificato il raggiungimento degli obiettivi, previa determinazione del Direttore Amministrativo.

Art.17

Attività estensiva

1. Per i compensi spettanti al personale tecnico e amministrativo per prestazioni straordinarie oltre l'orario d'obbligo è previsto un monte orario massimo di 150 ore. Il predetto limite potrà essere superato per particolari esigenze d'Istituto - previa disponibilità del personale di Area I - in misura massima del 50%.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

2. Le liquidazioni avverranno fatte salve le capienze del fondo e nel rispetto delle prescrizioni di legge, a consuntivo delle attività prestate e sono subordinate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, su determinazione del Direttore Amministrativo. Quest'ultimo individua il personale di Area prima da assegnare alle attività di produzione artistica secondo verificati criteri di professionalità, esperienza maturata e disponibilità.
3. Al personale tecnico amministrativo coinvolto in sistemi di orario comportanti uno o più rientri pomeridiani oltre l'orario di lavoro ordinario, per ampliamenti dell'offerta formativa e per una maggiore fruibilità dei servizi, vengono riconosciuti buoni pasto per i giorni di effettivo rientro qualora autorizzati dal Direttore Amministrativo.
4. Il diritto al buono pasto per le giornate di rientro non ordinario è subordinato allo svolgimento di almeno tre ore di attività estensiva oltre l'orario d'obbligo dopo la pausa pranzo.
5. Per il servizio prestato a supporto delle attività fino alle ore 22.30 è riconosciuto al personale di area prima il diritto al buono pasto.
6. Il buono pasto non è erogato per prolungamenti di orario lavorativo autorizzati a titolo di recupero di debiti orari.

Art.18

Sostituzione collega assente

L'eventuale maggior carico di lavoro è remunerato quale attività lavorativa intensiva ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del C.C.N.I. del 29/07/2022.

Art.19

Informazioni specifiche

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL del 19 aprile 2018, il Conservatorio fornisce le informazioni alla RSU e alle OO.SS. territoriali nelle forme richiamate dall'art. 4 relativamente alle unità di personale utilizzato indicate con lettera (A, B, C, ...) con precisazione del ruolo per cui si effettua il pagamento secondo le indicazioni tabellari di cui al C.C.N.I. del 29 luglio 2022 con indicazione degli obiettivi raggiunti e agli aggregati di spesa per centri di costo. Specifiche tabelle riepilogative saranno fornite con le modalità previste dal vigente CCNL 2018 con specifica dei compensi orari o forfettari attribuiti secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.20

Modalità, procedure e tempi di verifica

1. In riferimento alle previsioni di cui al comma 10, art.7 del CCNL del 19 aprile 2018 e al rinnovato sistema dei controlli interni di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286 come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 e recepito dal vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità che «*mira a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutarne e correggerne tempestivamente gli eventuali scostamenti*» (art. 2), si prevede la prosecuzione e lo sviluppo di modalità operative improntate al monitoraggio (M) e al controllo di gestione (CDG) delle attività proprie di questa Amministrazione.
2. L'Amministrazione procede alla rilevazione di risultati misurabili, al fine di fornire un indispensabile supporto all'azione di governance per un controllo strategico (CS) consapevole da parte degli Organi (Consiglio di Amministrazione e Consiglio Accademico).
3. Per le attività di CDG si individuano i centri di costo delle seguenti Aree per le quali si prevedono le seguenti attività di monitoraggio:
 - A. finanziaria e del personale
 - B. studenti
 - C. docenti
 - D. della produzione artistica

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

E. Erasmus e attività internazionali.

4. Sotto il profilo metodologico, si prevede il raffronto temporale dei dati e il confronto fra risultati realizzati e risultati attesi o pianificati.
5. Le rilevazioni sono di solito previste al 30 aprile, 30 giugno, 31 ottobre; sono fatte salve le ulteriori necessità che richiedono apposite rilevazioni finalizzate al riallineamento delle attività o dei servizi, alla disponibilità di risorse.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

CAPO II

(b2) Criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi)

Art.21

Ambito di applicazione

1. La disciplina delle attività svolte in collaborazione con enti pubblici e privati e per le quali il Conservatorio percepisce contributi e/o fondi da introitare in bilancio e/o in conto terzi rimangono disciplinate dall'art. 9 del vigente C.C.N.I. del 29 luglio 2022.
2. Le attività in conto terzi possono essere effettuate compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei finanziamenti.
3. Per attività conto terzi si intende, a titolo non esaustivo, l'attività di ricerca e l'attività di didattica non istituzionale svolte nell'interesse di soggetti pubblici o privati e dei servizi aggiuntivi per l'utenza commissionati da terzi, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca del Conservatorio e con i fini della stessa. A titolo esplicativo e non esaustivo, sono considerate attività conto terzi le prestazioni:
 - A. di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo artistico e multimediale, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o pratico;
 - B. di didattica e di produzione non istituzionale, intese come corsi, master e seminari di qualificazione professionale e/o di aggiornamento, effettuati su richiesta di soggetti terzi e svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, che non siano previsti dagli ordinamenti didattici a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato dal Consiglio Accademico;
 - C. di servizi per l'utenza commissionati da soggetti pubblici o privati, dietro pagamento di un corrispettivo;
 - D. consulenza di valore artistico commissionata da soggetti terzi.

Articolo 22

Forma del rapporto negoziale

1. Le collaborazioni con enti pubblici e/o privati, che prevedono un contributo inferiore ad € 5.000,00 sono sottoscritti dal Direttore e dal Presidente in relazione alle rispettive competenze.
2. Gli accordi che regolano le attività conto terzi, devono essere redatti in conformità alle norme sancite nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio.

Articolo 23

Prestazioni espletate per attività in collaborazione

1. Le attività di cui al presente Capo sono effettuate dal Conservatorio impegnando prioritariamente e prevalentemente il personale interno.
2. La prestazione svolta da parte del personale docente dovrà risultare da appositi fogli firma con descrizione delle attività espletate, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445.
3. Per la prestazione resa dal Direttore Amministrativo per la gestione generale e dal Direttore di Ragioneria per la gestione economico-finanziaria, in considerazione delle responsabilità assunte, il compenso sarà erogato a seguito della presentazione di relazione finale delle attività espletate.



Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

Articolo 24

Criteri di scelta del personale

1. Criteri di scelta per l'individuazione del personale docente:
 - A. competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze artistico/didattiche maturate
 - B. disponibilità.
2. Il Gruppo Operativo di Progetto (GOP) viene costituito a seguito dell'individuazione effettuata dal Direttore Amministrativo del personale tecnico-amministrativo cui assegnare le specifiche attività e della individuazione del personale docente effettuata dal Direttore.
3. Criteri di scelta per l'individuazione del personale tecnico-amministrativo:
 - Area 1: competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze maturate – disponibilità.
 - Area 2: competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze amministrative maturate – disponibilità.
 - Area 3: competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze amministrative maturate – disponibilità.
 - Area EP: in considerazione delle elevate professionalità, al fine di assicurare regolarità ai procedimenti gestionali delle attività progettuali conto terzi, risulta indispensabile la partecipazione del personale di Area EP.
 - Turnazione (in caso di equivalenza fra i precedenti criteri e in presenza di più disponibilità).
4. Per progetti europei e/o internazionali gravanti su Fondi POR (FSE, FSE+R, ecc.) Fondi PON e/o su altri fondi dell'UE e/o su fondi di Organizzazioni Internazionali e/o su fondi UE direttamente erogati dalle Istituzioni Europee e/o da Organismi Internazionali anche per il tramite della Regione Sicilia e/o altri Enti, è fatta salva la possibilità di individuare ulteriori figure professionali esterne di comprovata professionalità.

Articolo 25

Determinazione dei compensi al personale

1. Per le attività in conto terzi rese dal personale dipendente, considerato che le erogazioni non gravano sul fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, si prevedono:
 - A. personale docente (compenso orario lordo):
 - a1) per attività di docenza € 50,00;
 - a2) per attività di produzione artistica € 35,00;
 - a3) per attività di ricerca € 35,00.
 - B. personale tecnico amministrativo (compenso orario lordo):
 - b1) per attività espletate dal personale di Area EP1 € 45,00 elevate ad € 50,00 nel caso del personale EP2;
 - b2) per attività espletata dal personale di area III € 20,00;
 - b3) per attività espletata dal personale di area II € 18,00;
 - b4) per attività espletata da personale di area I € 16,00.
2. I compensi potranno essere erogati nel caso in cui i disciplinari di progetto e la tipologia dei fondi lo consentano e in nessun caso, potranno gravare sul fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) del Conservatorio.

Articolo 26

Limiti per l'erogazione dei compensi

1. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale docente si applicano i limiti di cui al co. 3, art. 5 del C.C.N.I. del 29/07/2022.
2. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale tecnico-amministrativo si applicano i limiti di cui al co. 1, art. 7 del C.C.N.I. del 29/07/2022.
3. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale EP si applicano i limiti di cui ai commi 1, 2 e 4, art.8 del C.C.N.I. del 21/12/2021 come modificato dal CCNI del 29 luglio 2022.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

Articolo 27
Piano finanziario

1. Il piano finanziario, limitatamente alle collaborazioni di importo superiore ai € 20.000,00 (ventimila/00) salvo incompatibilità previste dai singoli accordi, dovrà tener conto nel calcolo del contributo, oltre che dei costi diretti per beni e servizi necessari all'esecuzione della prestazione, dei seguenti costi:

- a) quota destinata alla copertura delle spese di carattere generale della struttura interessata e per l'usura e l'obsolescenza della strumentazione utilizzata, non inferiore al 3%;
- b) per collaborazioni di importo inferiore ad € 20.000,00 (ventimila euro/00), la quota destinata alla copertura delle spese di carattere generale della struttura interessata e per l'usura e l'obsolescenza della strumentazione utilizzata non potrà essere inferiore all'1%;
- c) ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.I del 21 dicembre 2021 il piano finanziario, salvo per i fondi Erasmus LLP, PON, FESR e su altri fondi dell'UE, deve inoltre prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate confluisca nel bilancio dell'istituzione; al raggiungimento della quota di cui al presente comma, concorrono le spese documentate relative all'acquisto di strumenti musicali, beni informatici, materiale di consumo. Le spese potranno essere imputate anche per quote di ammortamento.

Articolo 28
Applicazione

1. Nelle attività conto terzi non rientrano quelle attività istituzionali che seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico.
2. Il Regolamento di cui al presente Capo, per la corresponsione di compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi), entra in vigore alla data successiva alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale e ha validità sino a diversa disposizione.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

CAPO III

(b3) Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

Art.29

Welfare integrativo

1. Nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse di bilancio da destinare al Welfare integrativo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a disporre l'utilizzo delle medesime e a disciplinare le modalità di fruizione mediante approvazione di un regolamento di cui sarà data informativa alle organizzazioni sindacali.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

CAPO IV

(b4) Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.4 del CCNQ 4/12/2017 e le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

Art.30

Diritti di assemblea

1. Nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 o dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, si applicano le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le eventuali norme di miglior favore contenute nel CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai dirigenti sindacali individuati dall'art.3 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all'ufficio del protocollo a mezzo pec almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'Amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
5. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dal dipendente assegnatario della gestione del personale o comunque da personale delegato dall'Amministrazione.
6. L'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili. L'individuazione del personale tiene conto della disponibilità da parte del personale; nei casi di mancata disponibilità, sarà favorita la rotazione che consenta la partecipazione all'assemblea in modo equo a tutto il personale tramite sorteggio.

Art.31

Diritti di affissione e utilizzo dei locali

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) ad e) di cui al C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) di cui al C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017, hanno diritto di usufruire - ove ne facciano richiesta - di un locale idoneo per le riunioni, posto a disposizione dall'Amministrazione nell'ambito della struttura.
3. Alla RSU verrà messa a disposizione una bacheca fisica, in luogo ben visibile a tutto il personale dell'Istituzione, ove poter pubblicare materiali relativi alle attività sindacali nonché le informazioni provenienti dai sindacati firmatari il C.C.N.L. La bacheca è di esclusiva competenza della RSU che provvederà -

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

assumendone la responsabilità – ad effettuare le pubblicazioni senza necessaria approvazione preventiva da parte del Direttore. La RSU è responsabile del materiale pubblicato e ne curerà, nell'ottica delle buone relazioni sindacali con l'Amministrazione, la pubblicazione per contenuti e forme.

Art. 32

Distacchi sindacali

1. I dipendenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1 del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.
2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

Art. 33

Permessi sindacali

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato.
2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).
3. I dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative.
4. I dirigenti sindacali indicati al comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
5. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali operanti all'estero.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o comunque dell'ufficio cui si è assegnati. A tale scopo, il Direttore o il Direttore Amministrativo secondo competenza devono essere preventivamente informati della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dal CCNL del 19 aprile 2018 avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dal CCNL, l'espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
8. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) di cui al CCNQ del 4 dicembre 2017, possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell'art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (Distacchi sindacali) e si applica la procedura prevista, per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali).

Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

9. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

Art.34

Contingenti minimi di personale

1. In esecuzione dell'art. 2 dell'Accordo di attuazione della Legge 12 giugno 1990 n.146 come novellata dal Decreto-legge 20 settembre 2015 n.146 convertito con modificazioni dalla Legge 12 novembre 2015 n. 182 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, si fa riferimento al *Protocollo d'intesa previsto dall'art.9, comma 1 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero*, sottoscritto in data 10/02/2021 che si allega in calce al presente Contratto Collettivo d'Istituto.

Art.35

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capo IV restano confermate le norme e le disposizioni generali in materia.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

CAPO V

b5) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art.36

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. La R.S.U. validamente costituita, elegge o designa a maggioranza dei propri membri il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) nel numero di n. 1 rappresentante fino a 200 dipendenti e n. 3 rappresentanti qualora i dipendenti siano superiori a 201 fino a 1.000.

2. Riguardo alle competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - la cui disciplina è contenuta nell'art. 47 del D. Lgs. 09.04. 2008 n.81 - le parti concordano i seguenti criteri di massima:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Segnala preventivamente al Presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, che possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o da un addetto da questi incaricato;

b) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a partecipare alla riunione periodica di cui all'art.35 del D. Lgs 81/2008 indetta almeno una volta l'anno dal Presidente o da suo delegato;

c) nei casi previsti dal D. Lgs. n.81/2008 il Presidente consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al fine di acquisire proposte ed opinioni ed in particolare sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituto; in fine in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. citato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali e le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

e) il Presidente, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta;

f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 37 c. 10 del D. Lgs. citato, secondo un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dall'art. 37 c. 11 e ss. mm. ed i; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in relazione a particolari esigenze;

g) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

h) per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro;

i) le tematiche oggetto di consultazione devono essere verbalizzate; nel verbale sottoscritto dalle parti e depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art.37

Videosorveglianza

1. Per ragioni di sicurezza dei locali e per esigenze organizzative, all'interno dell'Istituto sono installati impianti di videosorveglianza a circuito chiuso strumentali al controllo degli accessi, alla sicurezza e alla razionale fruizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature.

2. La disposizione e la tipologia delle strumentazioni è individuata dall'Amministrazione.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

3. L'uso degli impianti è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni di cui al c. 1 ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti dal D. Lgs. del 30.06.2003 n.196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed in conformità al provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza del 08.04.2010, con riferimento al trattamento per fini diversi da quelli esclusivamente personali (§ 6.2) ed al bilanciamento degli interessi (§ 6.2.2) per le finalità di tutela dei beni rispetto a possibili furti, danneggiamenti, atti di vandalismo o di prevenzione incendi o sicurezza sul lavoro. Tale controllo avrà luogo esclusivamente nei luoghi di accesso e transito.
4. In prossimità delle telecamere verranno affissi cartelli informativi.
5. Con la sottoscrizione del Contratto integrativo d'Istituto si intende favorevolmente acquisito il parere della R.S.U.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

CAPO VI

b6) Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art.38

Diritto alla disconnessione

1. La disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche d'ufficio, al di fuori degli orari di servizio, non comporta di per sé effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro e sui trattamenti retributivi nei confronti del personale dipendente.
2. Il personale non ha l'obbligo di rispondere a mail, telefonate o messaggi e chat d'ufficio in orari diversi da quelli di servizio ed in ogni caso:
 - A. dal lunedì al venerdì: dalle ore 14:00 alle ore 08:00 del mattino seguente;
 - B. sabato, per il solo personale in servizio, dalle ore 14:00 fino alle ore 08:00 del lunedì.
 - C. domenica e festivi: intera giornata sino alle ore 08:00 del mattino seguente lavorativo;
 - D. nei periodi di fruizione delle ferie.
3. Sono fatte salve improrogabili esigenze di produzione artistica la cui realizzazione ricade nei periodi di cui alle lettere A/B/C nonché improrogabili ragioni di sicurezza.



Il Revisore dei Conti



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

CAPO VII

b7) Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Art.39

Orario di lavoro articolato su cinque giorni

1. Il personale Tecnico e Amministrativo che effettua l'orario di lavoro su 5 giorni, con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno - durante i quali dovrà essere assicurato servizio all'utenza - ha diritto al buono pasto di € 7,00 nel rispetto della vigente normativa e previa copertura finanziaria. Il buono pasto viene altresì erogato al personale Tecnico e Amministrativo qualora l'orario di servizio preveda tre ore di straordinario, nel rispetto della pausa prevista.
2. Alle figure E.P. è riconosciuto il diritto al buono pasto per i giorni di effettivo rientro.

Art.40

Flessibilità

1. La flessibilità dell'orario può essere autorizzata, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione generale dei servizi.
2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro. L'eventuale periodo non lavorato dovrà essere recuperato mediante rientri pomeridiani.
3. La flessibilità oraria massima in ingresso è di 45 minuti. Casi eccezionali debitamente documentati, che non contrastino con l'erogazione generale dei servizi, potranno essere autorizzati dal Direttore Amministrativo.
4. Le frazioni temporali non lavorate saranno recuperate dal personale t.a. entro il mese in cui è stata fruita la flessibilità oraria secondo le esigenze di servizio individuate dal Direttore Amministrativo.
5. Il numero di soggetti da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile non può essere superiore a tre unità per l'area I e 2 unità per l'area II. Qualora le richieste siano maggiori si farà ricorso alla rotazione fra il personale interessato.
6. Le richieste di flessibilità oraria vanno inoltrate alla Direzione amministrativa entro e non oltre il 31 ottobre per l'anno accademico successivo e avranno effetto dal momento della comunicazione al dipendente dell'avvenuta autorizzazione. Eventuali esigenze straordinarie sopravvenute, potranno essere autorizzate - compatibilmente con le esigenze di servizio generali dell'Istituzione - secondo l'ordine cronologico di assunzione al protocollo ordinario e potranno essere autorizzabili nei limiti di cui al comma 5.
7. Si riconosce la precedenza al personale che ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) come modificato dal D. Lgs. 23 aprile 1998 n.134 e della Legge 5 febbraio 1992 n.104 si trovi in particolari situazioni personali, sociali o familiari (quali tossicodipendenze e percorsi terapeutici di recupero, inserimento di figli in asili nido, frequenza dei propri figli in asili nido, scuole materne e scuole primarie).

Art.41

Turnazioni

1. Il cambio del turno di servizio del personale di Area prima e le turnazioni del personale di Area seconda nella giornata di sabato, potranno essere autorizzati solamente per documentati motivi personali comunicati per iscritto all'Amministrazione almeno 48 ore prima e potranno essere autorizzati dal Direttore Amministrativo.
2. Il Direttore Amministrativo o il personale da lui delegato dispone lo svolgimento delle turnazioni identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione in orario antimeridiano e/o





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

pomeridiano dal lunedì al sabato, compatibilmente con le esigenze di funzionamento delle attività sia didattico-artistiche che amministrative.

3. L'orario di lavoro, per le esigenze di servizio pomeridiano e serale per attività didattiche da svolgersi dal lunedì al venerdì è soddisfatto attraverso la fissazione di turni individuali di servizio.
4. I turni lavorativi stabiliti potranno essere modificati per esigenze di servizio.
5. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su 5 giorni mantiene comunque l'orario prefissato.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

TITOLO IV

CONFRONTO

(b1) Criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze di servizio di questo Conservatorio

Art. 42

Modalità di confronto

1. Il confronto si svolge nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt.5 e 9 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come modificati dagli artt.34 e 36 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75 nonché come richiamato dall'art.6 del presente contratto collettivo integrativo, nelle forme e con le modalità di cui all'art.6 del CCNL del 19 aprile 2018.
2. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

Art.43

(b1) Criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze di servizio del Conservatorio.

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza.
2. L'orario ordinario di lavoro del personale tecnico-amministrativo è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, fino ad un massimo di 9 ore.
3. L'orario di lavoro su 35 ore settimanali è applicabile limitatamente al personale di Area I che svolge il proprio servizio con orario articolato su più turni finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza o particolarmente gravosi, giusta comunicazione della Direzione Generale AFAM prot. 2717 del 02/03/2023.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di organizzazione degli uffici ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75.

Art. 44


Vigenza

1. Relativamente alla prevista vigenza triennale della parte normativa di cui all'art.2, le parti concordano di convocare il tavolo negoziale per definire ed apportare emendamenti economici migliorativi nell'interesse generale dei dipendenti e/o per sopraggiunte disposizioni contrattuali o normative.

Art. 45

Note finali e transitorie

Le parti si danno atto che in caso di documentata assenza prolungata/mancanza di personale docente e/o T.A. individuato per lo svolgimento di specifiche mansioni aggiuntive, che possono essere retribuite con il FIS, tali da attivare in ritardo servizi di efficacia e di efficienza dell'Amministrazione, e la cui durata percorra l'intero anno accademico in corso, il compenso forfettario non potrà essere erogato per intero al personale che a metà anno dovesse assumere l'incarico, fino a quel momento non svolto da alcuno. Per lo stesso motivo eventuali mansioni attribuite in corso di anno accademico avanzato - non possono essere retribuite per intero, ma solo per le mensilità che decorreranno dal momento del conferimento scritto dell'incarico, da parte dell'Amministrazione.





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Alessandro Scarlatti" – Palermo

Il compenso relativo all'incarico dovrà pertanto essere ripartito in dodicesimi e al lavoratore/alla lavoratrice verrà assegnata la quota parte spettante in relazione alla porzione di anno che lo/la coinvolge in tali attività aggiuntive. Qualora invece un ruolo venisse svolto da più di una persona, non contemporaneamente ma in periodi susseguenti, nell'arco temporale dell'anno accademico, ciascuno verrà retribuito per la propria quota parte. Sarà l'Amministrazione a valutare i periodi di lavoro svolti e la rendicontazione finale delle retribuzioni costituirà materia di Informazione al Tavolo.

Per quanto non previsto nel presente contratto d'Istituto si rimanda a tutte le norme specificate nei CCNL nazionali vigenti ai CCNI e CCNQ del Comparto e non specificatamente modificati o abrogati da precedenti disposizioni di legge e/o da regolamenti che vengono pertanto considerati inapplicabili in favore delle norme della Contrattazione collettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 nei limiti e nelle materie affidate alla stessa contrattazione collettiva. A tali Contratti la parte pubblica e la parte sindacale si riconurranno sempre per le deliberazioni su temi non precisamente trattati nel C.I.I.

Il contratto si conclude con:

ALLEGATO 1: Ripartizione del 70% del fondo d'istituto per l'anno accademico 2022/2023.

La **Tabella 1** dà contezza scalare della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa comprensivo delle economie 2022.

ALLEGATO 2: Attività artistiche fondo d'istituto per l'anno accademico 2022/2023

La **Tabella 2** dà contezza della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per le molteplici attività didattico-artistiche.

ALLEGATO 3: Ripartizione del 30% del fondo d'istituto + economie per l'anno accademico 2021/2022 - Coadiutori.

La **Tabella 3** dà contezza scalare della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa relativa al personale di area prima, comprensivo delle economie 2022.

La **Tabella 4** dà contezza scalare della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa relativa al personale di area seconda e terza.

Il Direttore Amministrativo
Dr. *Raymondo CIPOLLA*



Il Presidente
della delegazione Informativa:

ANGILERI GIOVANNI

Firmato il 22/09/2023 11:42

Seriale Certificato: 1820873

Valido dal 11/10/2022 al 11/10/2025

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



Il Revisore dei Conti

[Handwritten signature]

LANZAFAME
VANDA
03.10.2023
09:31:57
GMT+00:00

27